

TI_GERICHTE 60.2004.436 vom 7. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.436

FR: TI_GERICHTE 60.2004.436 du 7 février 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2004.436 del 7 febbraio 2005

Regeste

ricorso contro l'atto di accusa (le censure sollevate sono pertinenti al merito).

Erwägungen

E. 1

L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), op-pure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

E. 2

Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito (art. 205 CPP).

E. 3

lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specificchino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa [cfr. decisioni TF 6P.118/2003 del 20.2.2004, 6P.136/2003 del 24.11.2003 e 1P.494/2002 dell'11.11.2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; decisioni 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; decisione 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht,

E. 5

ed., Basilea 2002, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 732 ss. e 2965 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. decisioni 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correatità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

E. 7

ad art. 162 StPO; cfr. anche decisione TF 6P.113/2003 del 22.10.2003 e DTF 120 IV 348 considerando 3c). Non sono invece ammesse anticipazioni di arringa (come un "Plädo-yer", cfr. DTF 104 Ia 35) ed apprezzamenti interpretativi che assumono forza di motivazione e conclusione di fondo sulla questione della col-pevolezza, con esuberante influenza sulla Corte giudicante, in pregiudizio di equilibrio di argomenti e di mezzi per la convinzione di quest'ultima nei confronti della difesa, ritenuto nondimeno che la natura di un atto di accusa e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che in proposito possa essere dettata una regola generale: proprio in quest'ottica e nel rispetto delle competenze del procuratore pubblico, questa Camera deve limitare il campo delle nullità formali a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). 4. In relazione ad un atto d'accusa, occorre considerare che se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992). 5. Le censure sollevate dal ricorrente erano in buona parte già contenute nell'istanza di complemento del 10.10.1997, evasa in senso negativo dal Ministero pubblico con scritto 11.11.1997. Quest'ultima decisione è poi stata successivamente confermata dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, con decisione del 31.3.2003 (inc. _____ e _____). Le censure sollevate sono sostanzialmente pertinenti al merito, e non sono tali da comportare la nullità dell'atto d'accusa, come esposto di seguito, nei limiti riferiti al punto 2 della presente decisione. Pacifico che non sono indicati gli utilizzatori delle carte _____ rubate o ottenute fraudolentemente, in quanto rimasti sconosciuti. Non si tratta di un limite dell'atto d'accusa, ma di un limite dell'inchiesta in quanto tale, che si ripercuote sul rinvio a giudizio, senza comportarne la nullità. Sulla provenienza irregolare delle carte _____, la stessa andava menzionata (così come fatto) nell'atto d'accusa, non andava necessariamente specificata nel dettaglio. Le deposizioni di altri co-accusati nella medesima inchiesta (in particolare di _____

_____ - verbale del 13.11.1996 alle ore 08.45, verbale di confronto _____ RI 1 e _____ del 18.11.1996 alle ore 16.15) sono significative a questo proposito. La provenienza irregolare delle carte _____ ha trovato conferma nella decisione della Corte delle assise correzionali di _____ nella sua decisione del 5.9.2002 (inc. TPC _____), in relazione alle altre persone coinvolte nella medesima inchiesta. In riferimento ai numeri delle carte _____ irregolari ed utilizzate sui numeri richiesti dal ricorrente, nonché alla modalità di determinazione e di composizione del danno e dell'illecito profitto, i tabulati ed i documenti contenuti negli atti d'inchiesta e quelli prodotti dalla parte lesa permettono di concludere che detti accertamenti tecnici, per quanto possibili e reperiti, sono agli atti, come deciso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto (decisione 31.2.2003, inc. _____ e _____, p. 3). L'accusato e la sua difesa non sono quindi limitati nei loro diritti, poiché l'accusa mossa è sufficientemente precisa, in considerazione degli accertamenti operati nell'inchiesta, e le censure di merito qui sollevate potranno essere invocate al dibattimento. La situazione sul fondamento delle eccezioni è controversa, e pertanto il relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di merito (REP. 1986, 164, 1979, 191 e 1977, 259). 6. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte civile sono riconosciute congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 200 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF. 800.-- e le spese di CHF. 150.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di _____ RI 1, _____, che rifonderà alla PI 1, _____, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: terzi implicati PI 1 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.